



*Consiglio regionale della Calabria*

**Raccolta sistematica  
delle disposizioni normative  
relative ai requisiti di idoneità a ciascuna  
nomina e designazione,  
alle cause di incompatibilità e di  
inconferibilità e ad eventuali ipotesi di  
esclusione**

## Introduzione

Il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza – nell’ambito della realizzazione dell’obiettivo specifico settoriale 2021 avente ad oggetto: ***Ridefinizione dell’iter procedimentale volto al conferimento di nomine e designazioni di competenza degli organi politici consiliari, ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39*** – ha analizzato le disposizioni normative nazionali e regionali che prevedono il conferimento di incarichi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo da parte degli organi di indirizzo politico.

Tale studio ha consentito di realizzare la presente “Raccolta sistematica delle disposizioni normative concernenti i requisiti e le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste per ciascuna nomina e designazione”, che costituirà un utile strumento per gli operatori delle strutture burocratiche preposte all’istruttoria delle candidature, al fine di valutare, come richiesto dall’art. 8 della L.r. n. 39/1995, la sussistenza dei requisiti in capo ai partecipanti.

Lo studio ha preso avvio dall’esame della Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13” e, in particolare, dell’art. 8 che indica i requisiti richiesti per le nomine e le designazioni.

È stata, inoltre, oggetto di analisi la Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 che ha adottato una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa per gli enti sub-regionali e, in particolare, all’art. 15 ha previsto che gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza vengano costituiti in forma monocratica, ad eccezione degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra s.p.a.

Sono state esaminate, altresì, le specifiche disposizioni, applicabili a ciascuna nomina, che prevedono requisiti ulteriori, cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Al fine di facilitare la rapida consultazione delle disposizioni sopra richiamate, contenute in fonti di rango nazionale, regionale ovvero negli statuti e negli atti costitutivi dei singoli enti, sono stati creati, all'interno della presente Raccolta Sistemática, i collegamenti ipertestuali alle stesse.

L'utilizzo dei collegamenti ipertestuali consentirà agli operatori di avere a disposizione un testo normativo sempre aggiornato e di facile consultazione.

## Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13.

*(BUR n. 85 dell'11 agosto 1995)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 29 marzo 1999, n. 7 e 22 giugno 2018, n. 18)*

### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.
2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresì, alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale, nonché alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali è previsto il termine della durata in carica.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

### **Art. 2**

*(Costituzione, scadenza e ricostituzione degli organi)<sup>1</sup>*

1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'art. 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.
2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'art. 6.
3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.

*3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 giugno 2018, n. 18; il testo precedente era così formulato: “(Scadenza e ricostituzione degli organi)”.

<sup>2</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della l.r. 22 giugno 2018, n. 18

4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

### **Art. 3**

*(Scadenza per fine legislatura)*

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o alla legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale. Qualora le nomine relative alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 divengano esecutive prima della scadenza del termine indicato nello stesso comma, esse sono immediatamente operative.

### **Art. 4**

*(Scadenza per disposizione di legge)*

1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.

### **Art. 5**

*(Nomine su designazione)*

2. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente il collegio, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso il Collegio opera nella pienezza dei poteri e viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.

4. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma precedente, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva. Ove, invece, si tratti di organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostruzione dell'organo.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 3, alla nomina di un Commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

### **Art. 6**

*(Regime di proroga)*

1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Decorso il periodo di

cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

2. Gli organi costituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche nel periodo di proroga non esaurito.

**Art. 7**  
*(Responsabilità)*

1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa e quanti non hanno esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

**Art. 8**  
*(Requisiti per le nomine)*

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito “*curriculum*” ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina deposita presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

*2 bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura<sup>3</sup>.*

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.

**Art. 9**  
*(Adempimenti successivi alla nomina)*

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando nel contempo:

- a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;
- b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;

<sup>3</sup>Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 29 marzo 1999, n. 7.

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza della nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

### **Art. 10**

*(Dati sulle nomine)*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dallo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

### **Art. 11**

*(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione i termini fissati al precedente articolo 6 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 12**

*(Abrogazioni)*

1. È abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge<sup>43</sup>.

### **Art. 13**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>3</sup> Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, della l.r. 29 marzo 1999, n. 7.

## Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013). (BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario n. 6 del 28 dicembre 2012)

### Art. 13

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese.
6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.
7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di



Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall'1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di

razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e

l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»;

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti subregionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

## **Art. 15**

(Norme di contenimento della spesa per le società «in house» e per le società controllate direttamente o indirettamente)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente al fine di ottenere che le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, anche attraverso modifiche statutarie, ottemperino alle seguenti disposizioni:

a) gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, a partire dal primo rinnovo devono essere costituiti in forma monocratica, ad eccezione degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra;

b) nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo devono essere costituiti in forma monocratica;

c) nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni, sia obbligatoria la presenza di Organi di controllo collegiali, a partire dal primo rinnovo, il numero dei componenti non può essere superiore a tre, e l'importo spettante a ciascuno dei componenti deve essere ridotto del 60 per cento rispetto a quello stabilito per l'esercizio 2012. Il compenso dei componenti supplenti dell'Organo di controllo è consentito solo in caso di sostituzione di un componente effettivo in misura corrispondente alla durata della

sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

d) dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve discendere una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento delle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale contrazione sarà assicurata con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese;

e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono onnicomprensive anche del rimborso spese;

f) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per i compensi, limiti inferiori a quello previsto dalla precedente lettera e);

g) alle società di cui al comma 1, fermo restando la necessità di adeguare le eventuali politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per come disposto dall'art. 4, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 dicembre 2015, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione regionale. Salva comunque l'applicazione delle misure di contenimento di cui al precedente periodo, se più restrittiva continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) a decorrere dall'anno 2013 e sino al 31 dicembre 2014 le società di cui al comma 1 devono dare applicazione al comma 11 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) fermo restando la misura di contenimento della spesa contenuta nella precedente lettera h) del presente articolo, e per come disposto dall'articolo 23-bis, comma 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al presente articolo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai

compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente;

j) la spesa per il personale a tempo determinato, per co.co.co. o co.co.pro., deve essere pari al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2009;

k) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009;

l) nel rispetto dei limiti di cui alla lettera k), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

m) devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi;

n) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento della medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

o) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

p) le spese per missioni devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

q) la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

r) le spese per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte del 90 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica, ove compatibile, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

s) sino al 31 dicembre 2014, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di leasing aventi per oggetto autovetture;

t) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

u) le disposizioni di cui alle precedenti lettere q) e r) non si applicano nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere q) e r), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

v) in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

w) deve essere disposta l'attuazione delle misure di contenimento in tema di contratti di locazione indicate all'articolo 8 della presente legge. Le misure e i Piani di contenimento adottati devono essere tempestivamente comunicati ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza e al Dipartimento «Controlli»;

x) è obbligatorio ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) i costi per manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall'amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato;

2) gli eventuali costi per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) i costi per canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;

4) i costi di manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie

non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) i costi per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) i costi per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) i costi per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

2. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo si attuano le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

4. Le società di cui al comma 1, semestralmente, trasmettono al Dipartimento regionale vigilante e al «Dipartimento Controlli», una relazione, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Raccolta sistematica con collegamenti ipertestuali delle disposizioni normative applicabili a ciascuna nomina e designazione

**1. Designazione di due componenti del comitato istituzionale dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART CAL)**

Art. 13, c. 7 [L.r. 31 dicembre 2015, n. 35](#)

[Statuto ART-CAL](#) allegato alla delibera n. 3 del 15 aprile 2016

Artt. 4 e 7 [D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39](#)

**2. Nomina di un membro effettivo ed uno supplente – iscritti all'albo dei revisori dei conti – del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA (ARSAC)**

Art. 6, comma 1, [L.r. 20 dicembre 2012, n. 66](#)

[Atto aziendale definitivo](#) delibera ARSAC n. 84/CS del 29.05.2018  
Adottato dal Direttore Generale con Delibera n. 26/DG del 22.10.2019

[Regolamento organizzativo e per il funzionamento, amministrativo e del personale](#)

[Art. 2399 Codice civile](#)

**3. Nomina di un membro effettivo ed uno supplente – iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – di Revisore unico dei conti, dell'AZIENDA CALABRIA VERDE**

Artt. 4 e 7, comma 1 [L.r. 16 maggio 2013, n. 25](#)

Art. 2 [D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#)

Art. 18 [Atto aziendale](#)

[Art. 2399 Codice civile](#)

**4. Nomina di due componenti del comitato di indirizzo DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE**

Art. 7, c. 8 [L.r. 16 maggio 2013, n. 24](#)

[Statuto allegato alla DGR n. 66 del 02.03.2016](#)

**5. Nomina di tre componenti, tra cui il Presidente nel Consiglio di Amministrazione dell'Elaioteca regionale CASA DEGLI OLI EXTRAVERGINI D'OLIVA DI CALABRIA**

Art. 6 [L.r. n. 2/2011](#)

Art. 7 [D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39](#)

**6. Designazione di sette membri effettivi e sette supplenti in rappresentanza della Regione nel COMITATO MISTO PARITETICO PER LE SERVITÙ MILITARI**

Art. 322, comma 3 [D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#)

Art. 1 bis [L.r. 24 maggio 1999, n. 14](#)

**7. Nomina tredici membri scelti fra le donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile nella COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA presso il Consiglio regionale**

Artt. 3, 4, 7 [L.r. 26 gennaio 1987, n. 4](#)

[Regolamento approvato nella seduta dell' 1.2.2000](#)

**8. Nomina di due componenti, di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria, nel Consiglio di amministrazione del CONSORZIO DEL BERGAMOTTO**

Art. 7 [L.r. n. 41/2002](#)

Artt. 4 e 7 [D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39](#)

## 9. Nomina del Revisore contabile del CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CEDRO DI CALABRIA

[L.r. 13 ottobre 2004, n. 23](#)

Art. 13 [L.r. 27 dicembre 2012, n. 69](#)

Art. 12 Statuto consortile approvato in data 27 maggio 2015<sup>4</sup>

## 10. Nomina di tre esperti della Regione, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nella CONSULTA REGIONALE PER LA DIFESA DELLE PROFESSIONI

Art. 5, comma 1, lett. c) [L.r. n. 27/2001](#)

Art. 1 bis [L.r. 24 maggio 1999, n. 14](#)

## 11. Nomina di sei esperti di comprovata esperienza nel nucleo tecnico della COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI della Regione Calabria

Art. 12 [L.r. 10 gennaio 2007, n. 4](#)

---

<sup>4</sup> Lo Statuto del Consorzio per la tutela del Cedro di Calabria, approvato in data 27 maggio 2015, non è reperibile sul sito del Consorzio ma è stato riportato in appendice alla presente Raccolta sistematica.



**12. Nomina di tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, del Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM**

Art. 5, [L.r. 22 gennaio 2001, n. 2](#) e ss.mm.ii.

**13. Nomina DIFENSORE CIVICO presso il Consiglio regionale**

[L.r. 16 gennaio 1985, n. 4](#)

**14. Nomina del Revisore Unico dei Conti dell'ENTE PARCO REGIONALE**

Art. 15, comma 1 <a href="#">L.r. 14 luglio 2003, n. 10</a>	<a href="#">L.r. 5 maggio 1990, n. 48</a>	<a href="#">DPR n. 38 del 23 febbraio 2005 - Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Serre</a>	<a href="#">Art. 2399 codice civile</a>	Art. 1 bis <a href="#">L.r. 24 maggio 1999, n. 14</a>
---	---	---	---	---

**15. Nomina del Presidente e di un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale del Collegio sindacale di FINCALABRA S.p.A.**

Art. 3, comma 6, lett. b) <a href="#">Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9</a> come sostituito dall'art. 11, comma 1 <a href="#">L.r. 16 maggio 2013, n. 24</a>	<a href="#">Decreto Ministro Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320</a>	<a href="#">Statuto Fincalabra S.p.A.</a>	<a href="#">Art. 2399 Codice civile</a>
---	---	---	---

**16. Designazione di due membri nel Comitato di indirizzo di FINCALABRA S.p.A.**

Art. 3, comma 6-bis [L.r. 11 maggio 2007, n. 9](#) introdotto dall'art. 11, comma 2 [L.r. 16 maggio 2013, n. 24](#)

[Statuto Fincalabra S.p.A.](#)

**17. Nomina di due membri nominati dal Consiglio regionale nel Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A. (L.r. 11 maggio 2007, n. 9, come sostituito dall'art. 11, comma 1, L.r. 16 maggio 2013, n. 24)**

Art. 3, comma 6, lett. a) [L.r. 11 maggio 2007, n. 9](#) come sostituito dall'art. 11, comma 1 [L.r. 16 maggio 2013, n. 24](#)

[Statuto Fincalabra S.p.A.](#)

Artt. 4 e 7 [D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39](#)

**18. Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE ARBERESHE DI CALABRIA"**

[L.r. 30 ottobre 2003, n. 15](#)

Art. 9, comma 1, [Statuto Fondazione Arbereshe di Calabria, approvato con D.C.R. n. 175/2012](#)

[Art. 16 Legge 15 dicembre 1999, n. 482](#)

**19. Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE CALABROGRECA"**

[L.r. 30 ottobre 2003, n. 15](#)

Art. 9, comma 1, [Statuto Fondazione Calabrogreca, approvato con D.C.R. n. 175/2012](#)

[Art. 16 Legge 15 dicembre 1999, n. 482](#)

**20. Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione della "FONDAZIONE OCCITANA DI CALABRIA"**

<a href="#">L.r. 30 ottobre 2003, n. 15</a>	Art. 9, comma 1 <a href="#">Statuto Fondazione Occitana di Calabria, approvato con D.C.R. n. 175/2012</a>	<a href="#">Art. 16 Legge 15 dicembre 1999, n. 482</a>
---	---	--

#### 21. Nomina del GARANTE DELLA SALUTE della Regione Calabria

Art. 4, [Legge regionale 10 luglio 2008, n. 22](#)

#### 22. Nomina del GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Art. 3 [L.r. 12 novembre 2004, n. 28](#)

#### 23. Nomina del GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 3 [L.r. 29 gennaio 2018, n. 1](#)

#### 24. Nomina di cinque esperti nell'OSSERVATORIO REGIONALE DELLO SPORT

Art. 10 [L.r. n. 22 novembre 2010, n. 28](#)

**25. Nomina di cinque esperti designati tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore, dell'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE"**

Art. 2, c. 2, lett. a) [L.r 23 novembre 2016, n. 38](#)

**26. Designazione di un componente nella SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

Art. 7, comma 8-bis [Legge 5 giugno 2003, n. 131](#)

[D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385](#)

Elenco delle nomine su designazione di Enti e associazioni (ai sensi dell'art. 5, c. 1, L.r. 39/1995) e raccolta sistematica ipertestuale delle disposizioni normative applicabili a ciascuna di esse

**27. Designazione di due componenti nel COMITATO DEI GARANTI PER L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO, DEI RIFUGIATI E SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' LOCALI"**

Art. 5 [L.r. 12 giugno 2009, n. 18](#)

**28. Nomina su designazione di 5 esperti indicati dalle Università della Calabria nel COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE AREE PROTETTE**

Art. 5, comma 4, n. 11 [L.r. n. 10/2003](#)

**29. Nomina di tre componenti in rappresentanza delle Associazioni di categoria e tre componenti in rappresentanza dei Patronati nell'ORGANISMO DI COORDINAMENTO E VERIFICA A FAVORE DEGLI INVALIDI**

Art. 1, comma 5 [L.r. 19 ottobre 2001, n. 20](#)

**30. Nomina di dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia dell'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA DI GENERE**

Art. 2, c. 2, lett.e) [L.r. 23 novembre 2016, n. 38](#)

**NOTAIO**  
**Dr. ESPEDITO CLAUDIO CRISTOFARO**  
Piazza V. Selvaggi, 11  
87018 S. MARCO ARGENTANO (CS)  
Tel. 0984.512612 - 0984.512613

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**=====

Repertorio n.89044 ————— Raccolta n.37283 =====

=====  **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore sedici \_\_\_\_\_ =

In Santa Maria del Cedro al Corso del Tirreno presso la sede dell'infrascritta società. =====

Avanti a me Espedito Claudio Cristofaro, notaio in S.Marco Argentano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, nè dalla parte, nè da me notaio =====

=====  **E' PRESENTE:** =====

ADDUCI Angelo, nato a Santa Maria del Cedro il 05 marzo 1961, identificato con passaporto n.E 296180, rilasciato dalla Questura di Cosenza il 28 giugno 2005 domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritto consorzio, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del "CONSORZIO DEL CEDRO DI CALABRIA" con sede in Santa Maria del Cedro alla Via Corso del Tirreno, partita IVA n.02377330788, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Cosenza con codice fiscale e numero di iscrizione 02377330788, R.E.A. n.CS-161366. =====

Il componente della cui identità e qualità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea straor-

**ATTO REGISTRATO A COSENZA**  
In data 28-02-2014  
al N. 2289 Serie 14  
Imposte liquidate per € 245,02

dinaria di detto consorzio, qui convocata in questo giorno e per le ore 16:00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 13 febbraio 2014 alle ore 23:00, per discutere e deliberare sul seguente: =====

===== ORDINE DEL GIORNO: =====

1) modifiche statutarie per adeguamento alla Legge Regionale n.69 del 27/12/2012. =====

Aderendo alla fattami richiesta io notaio dò atto di quanto segue: assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto il signor Adduci Angelo, il quale =====

===== constatato: =====

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto; =====

- che alla stessa assemblea sono presenti in proprio e per delega, acquisita agli atti sociali, numero trentuno =====

soci su un totale di numero cinquantaquattro soci, di cui si compone il consorzio, come da elenco, che, controfirmato dagli intervenuti, controllato e sottoscritto dal Presidente, si allega sotto la lettera "A"; =====

- che per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti: esso Presidente, Farace Francesca, Rinaldi Antonio e Farace Alessandro

- che per il Collegio Sindacale è presente: Presta Vincenzo Biagio, sindaco effettivo; =====

- che pertanto l'Assemblea può validamente deliberare, sugli argomenti posti all'ordine del giorno. =====



Ciò constatato, il Presidente fà presente che si rende necessario  
procedere alle modifiche statutarie per adeguamento alla Legge  
Regionale n.69 del 27/12/2012. =====

Il collegio sindacale, opportunamente interpellato sul punto, e-  
sprime parere favorevole, senza sollevare eccezione alcuna. ===

Dopodichè, l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità e  
per alzata di mano =====

===== DELIBERA =====

di procedere alle modifiche statutarie per adeguamento alla Leg-  
ge Regionale n.69 del 27/12/2012, con conseguente riformula-  
zione del numero degli articoli dello statuto, il tutto così come ri-  
sulta dal nuovo testo di statuto sociale che, previa lettura ed ap-  
provazione, si allega al presente atto sotto la lettera "B". =====


Null'altro essendovi da deliberare i lavori della presente assem-  
blea sono dichiarati chiusi alle ore diciassette =====

Ai sensi della normativa vigente in materia, il comparente, come  
in atto costituito presta il consenso al trattamento dei propri  
dati personali, dichiarando di essere stato preventivamente in-  
formato dal sottoscritto notaio, quale titolare del trattamento,  
che i dati personali richiesti: =====

a) occorrono per la sua identificazione, per l'istruttoria e la sti-  
pula del presente atto; =====

b) possono essere raccolti anche presso terzi; =====

c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delega-  
te; =====



A handwritten signature is located on the right side of the page.



d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi informatici sia ai fini degli adempimenti imposti al notaio, sia ai fini statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge; =====

e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra, poichè diversamente la prestazione notarile non potrebbe essere assicurata; =====

f) il trattamento dei dati avverrà anche per fini di antiriciclaggio e antiterrorismo. A tal fine il componente dichiara: =====

-- di svolgere la seguente attività: imprenditore; =====

-- di operare nel proprio esclusivo interesse; =====

-- che il proprio codice fiscale corrisponde a quello come sopra riportato, all'inizio del presente atto, in sede di identificazione; =

g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, al Consiglio Nazionale del Notariato ed Uffici Pubblici in genere anche giudiziari, che possono comunque riguardare o disciplinare la prestazione richiesta. =====

Il componente dichiara altresì di essere stato informato sui diritti a lui spettanti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 ed in particolare sul diritto di richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei propri dati, nel rispetto di quanto precede, nonché del diritto di rifiutare i dati richiesti e di ricorrere alle forme di tutela previste dall'art.141 e segg. del predetto Decreto legislativo. \_\_\_\_\_

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui, ho dato



lettura al comparente, in presenza dell'assemblea, unitamente a-  
gli allegati, che lo approva con l'assemblea unanime e meco no-  
taio lo sottoscrive come per legge alle ore diciassette =====

Consta di due fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia  
fiducia ed in parte integrati a macchina ed a mano da me notaio  
su quattro pagine intere e fin qui della quinta. =====

F.to: Adduci Angelo, E.Claudio Cristofaro, sigillo =====



A handwritten signature is located on the right side of the page.

CONSORZIO DEL CEDRO DI CALABRIA  
 C.so del Tirreno 243 - 87020 Santa Maria Del Cedro (CS)  
 P.IVA 02377330788

Registro soci aventi diritto al voto

Assemblea del 14 febbraio 2014

Abogato <sup>A</sup>  
 al Rep. 88044/37283

SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	FIRMA DIRETTA	DELEGA A SOCIO
1 ADDUCI ADA MARIA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 26/04/45	<i>Ada Maria</i>	<i>Aleni Leonora</i>
2 ADDUCI ANGELO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 05/03/61	<i>Angelo</i>	
3 ADDUCI MARIA MADDALENA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 07/01/64	<i>Maria Maddalena</i>	
4 ADDUCI MARIO ALBERTO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 21/04/57	<i>Mario Alberto</i>	<i>Aleni Leonora</i>
5 ADDUCI PIETRO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 28/11/53	<i>Pietro</i>	
6 ADDUCI SALVATORE	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 17/07/27		
7 AMOROSO GIUSEPPE	BUONVICINO IL 02/08/33		<i>per per</i>
8 AULICINO ALBERTO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 05/02/57		

*Alberto*


*Aleni Leonora*

*Aleni Leonora*



9	BELMONTE ROSARIO	LUDWIGSBURG GER 17/05/73	<i>Rosario Belmonte</i>	
10	CAPOGROSSO VINCENZINO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 21/02/37	<i>Vincenzino Capogrosso</i>	
11	CAUTERUCCIO GIANLUCA	COSENZA IL 28/01/74		<i>Gianluca Cauteruccio</i>
12	CIRELLI ALDO MARIO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 08/09/53		
13	CIRELLI FEDERICO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 10/01/49		
14	CIRELLI SANTINO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 28/07/56		
15	DI PAOLO ESPERIO	ORSOMARSO 12/02/44	<i>Esperio Di Paolo</i>	
16	DURANTE GIOVANNI	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 04/05/76		<i>Giovanni Durante</i>
17	DURANTE MARIA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 04/05/49		<i>Maria Durante</i>
18	FARACE ALESSANDRO	BELVEDERE MARITTIMO 23/03/81	<i>Alessandro Farace</i>	
19	FARACE LAURA	BELVEDERE MARITTIMO 05/01/84	<i>Laura Farace</i>	

*Alessandro Farace*



20	FARACE FRANCESCA	BELVEDERE MARRITIMO 04/11/74	<i>Non Sa</i>	
21	FARACE PIERUCCIO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 20/02/46	<i>Farace Pieruccio</i>	
22	FARACE SALVATORE	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 21/10/51	<i>Farace Salvatore</i>	
23	GALLIANO DAMIANO	SCALEA IL 01/01/60		<i>Farace Pierluigi</i>
24	GALLIANO UGO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 01/04/51		
25	MAGURNO DOMENICO BRUNO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 28/06/59		
26	MAGURNO PAOLO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 01/05/52		
27	MAIOLINO MARIO	BUONVICINO IL 08/09/45	<i>Maolino Mario</i>	
28	MARINO ANTONIETTA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 18/06/59		<i>Non Sa</i>
29	MARINO ATTILIO	GRISOLIA IL 03/08/58		
30	MARINO EGIDIO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 19/06/47		<i>Non Sa</i>

*Farace*

*Farace*

*Farace*



31	MARINO GIOVANNI	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 28/09/72	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 02/01/45	BUONVICINO IL 08/04/40	SCALEA IL 22/07/59	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 21/07/37	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 12/12/33	VERBICARO IL 12/04/39	VERBICARO IL 27/03/30	SANTA DOMENICA TALAO IL 14/06/31	BUONVICINO IL 06/10/46	BELVEDERE MARITTIMO IL 18/03/85	PAPA DAVIDE
32	MARINO UGO												
33	MARTEORELLI SALVATORE ADAMO												
34	MICELI ANTONIO												
35	MIRAGLIA ANGIOLINO												
36	MIRAGLIA ANTONIETTA												
37	MIRAGLIA ANTONIO												
38	MIRAGLIA VINCENZO												
39	MUSICO LUCIO												
40	PAOLINO SAVERIO												
41	PAPA DAVIDE												

*Adelmo Lanzetta*

*Paolino Lanzetta*

*Paolino Lanzetta*



42	PAPA GIOVANNI	SANTA MARIA DEL CEDRO IL	29/09/57		
43	PASCALÉ DELLA	BELVEDERE MARITTIMO	27/09/69		
44	PIGNATARO MICHELE ANGELO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL	28/09/44	<i>Alfonso M. S. Angeli</i>	
45	RAIMONDI SALVATORE	VERBICARO IL	01/05/43		
46	RINALDI ANTONIO	BELVEDERE MARITTIMO IL	30/12/69	<i>Rinaldo Di Antonio</i>	
47	RINALDI SALVATORE	SANTA MARIA DEL CEDRO IL	06/01/47		
48	SALENI ANTONIO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL	09/03/42		
49	T.U.V.C.A.T. SOC.COOP.	P. Iva 00170510788			
50	TRUSCELLI EUGENIO	BUONVICINO IL	02/11/45		
51	VITALE ARMANDO	SANTA MARIA DEL CEDRO IL	14/09/41		<i>Armando Vitale</i>
52	VITALE MARIA ASSUNTA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL	05/02/69		

*Antonio Di Antonio*





53 VITALE MARIA ASSUNTA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 15/08/62		
54 VITALE MARIA MADDALENA	SANTA MARIA DEL CEDRO IL 07/01/62	Vita per Madonna	

*Antonino Lopez*

*Antonio Lopez*





Allegato <sup>B</sup>  
al Rep. 8844/37283

===== STATUTO DEL CONSORZIO =====

===== "CONSORZIO DEL CEDRO DI CALABRIA" =====

**Denominazione** =====

**Art. 1** - E' costituito tra imprenditori, di produzione, trasformazione e commercializzazione, in forma singola o associata, nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni, coltivati a cedro, i cui fondi o impianti sono collocati all'interno dell'area, di cui all'art.1 III° comma della L.R. n. 23/2004, un Consorzio con attività esterna, denominato "Consorzio del Cedro di Calabria", giusta le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del cod. civ., senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili. =====

Il Consorzio è organismo associativo di diritto regionale e pertanto si richiama ed aderisce alla Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2004 ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni. =====

**Oggetto** =====

**Art. 2** - Il Consorzio ha per oggetto oltre le finalità dell'art. 4 della legge regionale 23/04 che si intende richiamata: =====

- a) la lavorazione e trasformazione dei frutti del cedro; =====
- b) la concentrazione dell'offerta regolarizzando i prezzi nella fase di produzione; =====
- c) la realizzazione di politiche di marketing per la distribuzione e commercializzazione del prodotto cedro e i suoi derivati, nonché per l'attuazione di programmi rivolti ad una diversificazione della

produzione, con lo sviluppo di attività complementari; =====

d) la realizzazione di studi per la ricerca su processi di coltivazione del cedro, difesa antiparassitaria, coltura biologica ed in particolare sul miglioramento delle tecniche di produzione; =====

e) la fornitura di assistenza tecnica, giuridica, informativa, economica ed amministrativa al fine di un miglioramento della qualità e dell'immagine della cedricoltura calabrese e dei suoi derivati, ivi compreso il sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti da parte delle aziende consorziate; =====

f) la realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura; =====

g) la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale; =====

h) la partecipazione o adesione ad Enti ed istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui in particolare il miglioramento, la promozione e la valorizzazione della offerta del cedro e la commercializzazione dei prodotti dell'azienda; =====

i) la organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale nel settore del cedro. =====

Nel perseguimento delle elencate finalità il Consorzio potrà avvalersi dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico scientifica delle strutture di Ricerca (Università, stazioni sperimentali per le

essenze ed i derivati agrumari, stazioni sperimentali per l'agricoltura di Acireale, sezione di Reggio Calabria, centri Regionali di Ricerca C.N.R., nonché di ogni altro Ente o soggetto se qui non elencato e di esperti del settore). =====

Per la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali relativi alla filiera cedricola, il Consorzio potrà avvalersi altresì del sostegno della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali. =====

In particolare, per l'attuazione delle finalità di cui sopra il Consorzio: =====

- adotta regolamenti e norme comuni di produzione e di immissioni sul mercato del cedro degli associati, controllandone l'applicazione. Tale attività si realizza attraverso: l'indicazione e l'applicazione di indirizzi produttivi e di assistenza tecnica anche ai fini di eventuali riconversioni colturali; =====
- elabora ed applica un disciplinare di produzione anche avvalendosi di organismi esterni per la certificazione; =====
- redige contratti tipo; =====
- promuove programmi di riconversione e razionalizzazione produttive delle aziende associate; =====
- promuove iniziative per il riconoscimento del marchio DOP o DOC; =====
- acquista, realizza e gestisce strutture ed impianti produttivi per il trattamento o trasformazione del prodotto fresco di produzione dei soci; =====

- contrae mutui con istituti bancari e finanziari, partecipa a bandi nazionali, regionali e comunitari per la realizzazione di tutte le attività amministrative, tecniche, industriali e commerciali inerenti al settore cedro. =====

I terreni interessati dagli interventi, di cui sopra, non possono modificare la destinazione per almeno dieci anni. =====

Inoltre le funzioni del Consorzio sono quelle previste dall'art. 5 della L.R. 23/04 che qui si intendono trascritte. =====

**Sede** =====

**Art. 3** - Il Consorzio ha sede in Santa Maria del Cedro (CS) alla Via C.so del Tirreno, senza numero civico. =====

**Durata** =====

**Art. 4** - La durata del Consorzio è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050. =====

**Soci** =====

**Art. 5** - I soggetti di cui all'art. 1 aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate e delle caratteristiche aziendali, adempiendo a quanto prescritto dall'art.3 commi 4, 5 e 6 della L.R. n. 23/04. I termini indicati dalla L.R. n. 23/04 sono ordinatori e in qualsiasi momento gli aventi diritto possono avanzare richiesta nel rispetto delle precisazioni contenute nella legge. =====

La quota associativa è finalizzata a sostenere le spese generali e dovrà essere fissata equamente, proporzionalmente, e non dovrà comportare oneri gravosi per i cedricoltori. =====

I servizi e le attività svolte dal Consorzio con finanziamenti pubblici vanno estesi a richiesta anche ai soggetti rientranti nelle previsioni della L.R. n. 23/04, ma non aderenti al Consorzio. ==  
L'eventuale contributo individuale deve essere fissato uniformemente a quello previsto per i soci, maggiorato di un'aliquota per contributo spese generali fissata con equità e senza intenti speculativi e comunque in misura non superiore alle quote associative. =====



Gli impianti industriali o di trasformazione o conservazione dei frutti dovranno essere gestiti con criteri di efficienza ed economicità e l'affidamento a terzi potrà avvenire attraverso procedure a pubblica evidenza di scelta del contraente. =====



Il Consorzio potrà stipulare convenzioni con Enti e privati, precisando le implicazioni economiche con esclusione di ogni anticipazione per conto altrui o gestioni passive. =====

**Ammissione nuovi consorziati** =====

**Art. 6** - L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dall'Organo di amministrazione monocratica, il Presidente, su domanda dell'interessato e dietro presentazione di certificazione attestante il titolo di possesso e le identificazioni catastali delle particelle di terreno coltivate a cedro. =====

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto ed è obbligato annualmente a comunicare eventuali variazioni della consistenza aziendale. ===

**Recesso - Esclusione** =====

**Art. 7** - Il socio cessa di appartenere al Consorzio: =====

a) per recesso in ogni caso di giusti motivi, mediante comunicazione scritta da darsi con raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo di amministrazione monocratica, il Presidente. Al recesso consegue la rifusione delle spese conseguenti ad impegni già deliberati, l'accrescimento della quota di partecipazione del soggetto receduto proporzionalmente alle quote degli altri soggetti consorziati, salvo il risarcimento del danno; =====

b) per esclusione, dovuta a cessazione od a messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata, nonché ad inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto. =====

**Fondo consortile** =====

**Art. 8** - Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutti i consorziati in sede di costituzione od all'atto di ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque pubblico o privato. =====

Le quote di sottoscrizione per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo sono fissate nelle seguenti misure ed in relazione alla superficie di terreno coltivata a cedro: ad Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) per superficie fino a 1000 (mille) mq, ad Euro 210,00 (duecentodieci virgola zero zero) per superficie da oltre 1000 a 2000 (duemila) metri quadri, ad Euro 310,00 (trecentodieci virgola zero zero) per superficie da oltre 2000 fino a 5000 (cinquemila) metri quadri, ad Eu-



ro 510,00 (cinquecentodieci virgola zero zero) per superficie da oltre 5000 fino a 9000 (novemila) metri quadri, ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ogni mille metri quadri di superficie eccedente i 9000 (novemila) e fino a 20.000 (ventimila), ad Euro 20,00 (venti virgola zero zero) per ogni mille metri quadrati di superficie eccedente i 20.000 (ventimila) metri. =====

I soci ammessi successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà determinata, con apposita deliberazione dell'Organo di amministrazione monocratica. =====

Il fondo potrà essere accresciuto in ogni momento con apposita deliberazione dell'Organo di amministrazione monocratica. =====

**Organi consortili** =====

**Art. 9** - Organi consortili sono: =====

**a)** l'Assemblea dei soci; =====

**b)** il Presidente (Organo di amministrazione monocratica); ===

**c)** il Revisore contabile. =====

La struttura organizzativa dovrà corrispondere ad effettive esigenze e carichi funzionali e in nessun caso dovrà comportare oneri diretti o riflessi che non trovino capienza in entrate consortili certe e ricorrenti. Potranno essere previste anche prestazioni volontarie dei soci o convenzioni con aziende consorziate, che assicurino le risorse con le quali potranno essere soddisfatte le esigenze del consorzio. Gli eventuali dipendenti potranno essere assunti anche a tempo determinato, a tempo parziale, a collaborazione coordinata o a progetto. =====



L'Istituto del contratto d'opera potrà essere attivato nei casi consentiti dalla legge e per periodi limitati di tempo. =====

Il Consorzio, previa convenzione-intesa con la Regione, potrà provvedere alla gestione del "catasto cedricolo" e fisserà tariffe e modalità per l'accesso, uniche valide anche per i non associati.

La Regione con proprio atto amministrativo regolerà la materia, quantificherà la spesa necessaria e provvederà al finanziamento relativo, disciplinerà gli interventi sostitutivi. =====

Il Consorzio potrà assumere il compito di referente o di promotore di programmi di sviluppo agricolo ed industriale in materia e potrà proporsi quale soggetto attuatore e coordinatore di programmazione negoziata anche a finanziamento europeo. =====

**Assemblea** =====

**Art. 10** - L'Assemblea del Consorzio è composta da tutti i soggetti di cui all'art. 1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. ==

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il giorno 30 del mese di giugno, per l'approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all'ordine del giorno. =====

L'assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta l'Organo di amministrazione monocratica lo ritenga necessario ovvero quando ne sia stata fatta motivata richiesta da almeno un terzo delle imprese consorziate. =====

L'ordine del giorno dovrà essere comunicato al Revisore contabile ed al Dipartimento dell'Agricoltura. =====



Il Dipartimento dell'Agricoltura potrà inviare, senza oneri per il Consorzio, un proprio rappresentante che assisterà ai lavori dell'Assemblea senza diritto di intervento e voto. =====

Analoga facoltà andrà riconosciuta alla Provincia di Cosenza destinataria della delega della L.R. n. 34/02 e L.R. n. 9/98 art. 4 lettera E. =====

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo di amministrazione monocratica, il Presidente, mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata a ciascuna consorziata almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può anche essere spedito cinque giorni prima della riunione. =====

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e la data anche della eventuale seconda convocazione, nonché il luogo. =====

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega almeno un numero di soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) della partecipazione al fondo consortile e sarà ritenuta valida in seconda convocazione qualunque sia il numero di quelle presenti. =====

Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie. =====

Ogni socio consorziato può rappresentare per delega non più di 2 (due) soci. =====

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L.R. 23/04 che ab-



biano compiuto 18 anni di età e godano dei diritti civili. =====

Per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore. =====

Spetta all'Assemblea: =====

a) nominare l'Organo di amministrazione monocratica del Consorzio, con votazione segreta a maggioranza relativa, che assume anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea; =====

b) nominare il revisore contabile supplente; =====

c) deliberare sulle relazioni del Presidente; =====

d) approvare il bilancio preventivo ed il Rendiconto Generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio); =====

e) deliberare sullo scioglimento del consorzio e stabilire le norme per la liquidazione. =====

L'assemblea delibera a maggioranza relativa determinata in relazione alla partecipazione al fondo consortile, salvo nel caso di modifiche di statuto per cui è richiesta una maggioranza che rappresenta almeno il 70% (settanta per cento) del fondo consortile. =====

**Art.11** - L'amministrazione del Consorzio è affidata all'Organo di amministrazione monocratica: Il Presidente. =====

Il Presidente è investito della legale rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma

sociale. =====

Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. =====

Ogni socio ha diritto ad un voto, con cui po' esprimere una sola preferenza. =====

Sarà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. =====

Non può essere eletto dall'Assemblea quale Presidente: =====

- i funzionari dello Stato o delle Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio; =

- i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; =====

- coloro che siano interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione; =====

- coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza pubblica non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento; =====

- i dipendenti del Consorzio; =====

- color che hanno liti pendenti con il Consorzio; =====

- coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali. =====

Alle sedute dell'Organo di amministrazione monocratica partecipa il Direttore Generale che svolge anche le funzioni di segretario, ed eventualmente, anche esperti su espresso invito del Pre-



A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, positioned vertically between the text blocks.

sidente, con voto consultivo. =====

La carica di Presidente è convalidata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni. =====

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito del presente statuto. L'esercizio dei poteri deve rispondere a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, nel rispetto delle regole di trasparenza che debbono presiedere l'azione amministrativa. =====

Spetta al Presidente: =====

- deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni anche mediante compromessi arbitrari; ===
- predisporre i regolamenti per il funzionamento dei servizi; ===
- provvedere all'assunzione e licenziamento del personale necessario al funzionamento di detti servizi; =====
- predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa; =====
- deliberare sulle quote associative; =====
- deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione di garanzia di crediti nei confronti dello Stato di Enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegati consorziali; =====

- deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione, nonché l'aggiudicazione definitiva degli appalti che sono stati aggiudicati in via provvisoria; =====
- stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi; =====
- deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture; =====
- deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili; =====
- deliberare sulle licenze e concessioni temporanee; =====
- provvedere all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari; =====
- sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere ed ei beni consortili; =====
- sovrintendere alla conservazione ed all'aggiornamento del catasto consortile; =====
- decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni; =====
- deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti; =====
- provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alle competenze di altri organi consorziali; =====
- deliberare l'impegno e il pagamento delle spese inerenti la gestione del Consorzio, nonché di quelle afferenti l'attività esecu-



*[Handwritten signature]*

tiva; =====

- proporre all'Assemblea modifiche statutarie; =====

- fissare le indennità degli organi consortili. =====

**Art. 12** - I revisori contabili sono due, di cui uno effettivo e l'altro supplente. Il membro effettivo è nominato dal Consiglio Regionale come Organo di controllo monocratico, l'altro membro, quello supplente, è nominato dall'Assemblea dei soci fra le persone estranee al Consorzio. =====

I revisori contabili devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

I revisori devono controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità consortile. =====

L'Organo di controllo monocratico, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto patrimonio, che dopo l'approvazione dell'assemblea dei consorziati è trasmesso all'Assessorato all'Agricoltura per la ratifica da parte della Giunta Regionale. ==

L'Organo di controllo monocratico, ha diritto di accesso a tutti gli atti consortili ed è tenuto al segreto d'ufficio e professionale. =

Dovrà riferire all'Assemblea, al Presidente ed al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ogni situazione, che possa provocare esposizione debitoria. =====

**Ufficio del Consorzio** =====



**Art. 13** - Con regolamento proposto dal Presidente e approvato dall'Assemblea si provvederà all'organico e all'ufficio del Consorzio. Alla direzione dell'ufficio è preposto il Direttore Generale del Consorzio i cui compiti e funzioni saranno fissati dal medesimo regolamento. A tutto il personale del Consorzio sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per dirigenti e dipendenti. =====

**Esercizio Finanziario - Bilanci** =====

**Art. 14** - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il primo esercizio finanziario è scaduto il 31 dicembre 2001. ===

Al termine di ogni esercizio il Presidente redigerà il bilancio secondo le norme del codice civile. Il bilancio preventivo si approva entro il 30/11 dell'esercizio precedente. Il rendiconto è approvato entro il 30/06 dell'esercizio successivo a quello di riferimento. =====

Il Presidente, successivamente alle elezioni, predispone una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso. =====

L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli ordinamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U. C288 del 9/10/1999) sarà inserito all'interno di un Piano di ristrutturazione. =====

**Scioglimento e liquidazione** =====

**Art. 15** - Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 cod. civ. =====

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori. =====

**Vigilanza** =====

**Art. 16** - La tutela e la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 11 della L.R.23/04 dall'Assessorato all'Agricoltura attraverso il proprio Dipartimento. Il bilancio e il rendiconto annuale e regolamento sono sottoposti a controllo del Dipartimento, le rispettive deliberazioni dovranno essere trasmesse entro 20 gg dall'adozione al Dipartimento competente il quale provvederà all'adozione entro i successivi 20 gg dal ricevimento dando esecutività all'atto deliberativo. I termini per l'approvazione possono essere interrotti una sola volta per chiarimenti o integrazioni, forniti i quali, riprendono a decorrere. Decorsi i termini per il controllo senza il provvedimento del Dipartimento l'atto diventa esecutivo con declaratoria del Presidente. =====

**Pubblicità** =====

**Art. 17** - Gli atti adottati dal Presidente diventano esecutivi, salvo quelli dichiarati espressamente tali, dopo la pubblicazione di 3 (tre) gg consecutivi in apposito albo presso la sede del Consorzio. Avverso l'atto i soci possono proporre ricorso all'organo che lo ha adottato il quale si pronuncerà entro il termine di 3 gg e il mancato pronunciamento è da intendersi come rigetto del ricorso.



so. Contro il rigetto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 gg dalla data di notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto. La Giunta Regionale decide con provvedimento definitivo entro 30 gg e con le modalità del DPR n. 1199/1971. =====

**Accesso agli atti** =====

**Art. 18** - L'accesso agli atti sarà disciplinato dal regolamento da redigersi ai sensi della L.241/90. =====

**Rinvio** =====

**Art. 19** - Per tutto quanto non disposto in questa sede, trovano applicazione le norme dettate dalla legislazione vigente in materia. =====

Il presente statuto sarà sottoposto tramite l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, alla ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale e pubblicato sul BURC. Per le indennità degli organi consortili in fase iniziale si potrà fare riferimento ai compensi per i Consorzi di Bonifica di similare estensione. =====

F.to: Adduci Angelo, E.Claudio Cristofaro, sigillo =====

La presente copia composta di n. sette fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso **CONSENTITO ESENTE DA BOLLO**

San Marco Argentana - 27 MAG 2015

